



STATUTO

TITOLO I (Costituzione)

Art. 1 (Costituzione)

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", un'Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione "Associazione Nazionale Invalidi e Soggetti Fragili APS", di seguito (ANISF APS).

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 2 (Sede durata e logo)

L'Associazione ha sede legale nel comune di Modena, in via B. Cervi n. 33, CAP 41123. Altre sedi possono costituirsi in Italia e all'estero previa autorizzazione del Consiglio Nazionale.

Gli organi dell'Assemblea potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Nazionale di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione ha un proprio contrassegno, depositato con il presente atto, così definito: area disposta circolarmente, delimitata da due circonferenze, contenenti nel suo interno, in modo circolare, la scritta "Associazione Nazionale Invalidi e Soggetti Fragili - APS". All'interno del cerchio, centralmente è riportata la scritta "ANISF", in corsivo, e di colore nero, contenuta nel disegno di un tetto.

Art. 3 (Scopi finalità e obiettivi sociali)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art.5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore, l'associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione Nazionale Invalidi e Soggetti Fragili fonda la sua esistenza sugli inviolabili principi di solidarietà, democrazia e promozione sociale allo scopo di assicurare pari opportunità a tutti i cittadini:

- a) assistenza nei rapporti con enti pubblici o privati,
- b) sostegno nelle problematiche socio – sanitarie,
- c) favorire un giusto inserimento lavorativo,
- d) supporto occupazionale,
- e) esercizio di funzioni di rappresentanza e di tutela nei confronti dei suoi aderenti,
- f) attività di concertazione sindacale e difesa dei consumatori,
- g) attività di promozione del ben e comune e del vivere sano,
- h) lotta alle diseguaglianze, la povertà e di ogni forma di discriminazione.

Per il raggiungimento dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante;

- rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici dei cittadini diversamente abili e soggetti fragili presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti ed istituti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza dei minorati predetti;
- assistenza morale e promozione del benessere materiale dei medesimi, curando la loro elevazione spirituale e culturale e sollecitando tutte le iniziative di protezione sociale intese al loro inserimento nella vita produttiva del paese;
- collaborazione con gli enti e le istituzioni pubbliche e private in ordine all'assistenza economica, all'assistenza sanitaria, all'orientamento, alla formazione, alla qualificazione e riqualificazione professionale della categoria dei lavoratori diversamente abili e soggetti fragili;
- sostegno nella contrattazione per un giusto adeguamento economico dei soggetti fragili compresi i pensionati ed i soggetti svantaggiati e in condizioni di disagio;
- rivendicazione di servizi per le categorie dei cittadini non sufficientemente adeguati;
- iniziative per sostenere il diritto al lavoro di invalidi civili e soggetti fragili in attuazione delle norme sul collocamento obbligatorio e vigila sulla loro osservanza;
- promozione di forme di intervento in favore dei cittadini divenuti invalidi anche per causa di lavoro, di guerra o per servizio e ancora nei confronti dei cittadini più svantaggiati;
- tutela dei cittadini da eventuali errori e da mala sanità;
- assistenza nei luoghi di cura e a domicilio;

- promozione della protezione sociale degli invalidi, nell'ambito delle norme vigenti collocati al lavoro, intervenendo, ogni qualvolta necessiti, per assicurare, singolarmente e collettivamente, condizioni di attività che siano conformi alle esigenze particolari degli interessati in conseguenza delle subite minorazioni promuovendo la costituzione di gruppi aziendali misti;
- collaborazione con le istituzioni e con gli enti pubblici e privati per lo studio dei problemi che interessino la categoria promuovendo intese con le altre istituzioni e sodalizi che esplicano attività qualificate nel settore della disabilità o della fragilità;
- rilevazioni e indagini a carattere sociale;
- attività di ricerca nelle materie di sua attribuzione per la divulgazione l'informazione nella materia riguardante l'invalidità civile;
- promozione e organizzazione di convegni di studi e corsi di formazione;
- attivazione di percorsi formativi rivolti a cittadini invalidi civili e soggetti fragili;
- attività gestite in regime di convenzione con Regioni, Province, Comuni e soggetti privati nei campi del trasporto sanitario e sociale, dell'assistenza domiciliare, della formazione, delle case protette, dello sport e del tempo libero, allo scopo di sostenere la persona invalida di affrontare la fragilità in ogni aspetto della vita; ancora offrirà servizi di assistenza fiscale (CAF), sociale (istituzione di patronato), consulenza di difesa al cittadino, azioni a difesa dell'ambiente e contro la povertà;
- partecipazione a forme federative con Associazioni di altre categorie di invalidi compresi i soggetti fragili;
- adesione ad organizzazioni internazionali che abbiano per scopo la promozione sociale e culturale della disabilità e della fragilità;
- assistenza legale a difesa dei cittadini diversamente abili dei soggetti fragili o costituendosi parte civile in procedimenti contro violazioni dei loro diritti;
- stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- collaborazione con associazioni ed istituzioni ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi,
- lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Nazionale.

Per lo svolgimento delle suddette prestazioni, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione può inoltre aderire ad altri enti del terzo settore o reti associative.

Art. 4 (Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e lasciti;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Nazionale e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Nazionale la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore

TITOLO II (I Soci)

Art. 5 (I soci)

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Gli enti del terzo settore possono aderire a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero degli associati dell'Associazione.

La domanda di ammissione a socio effettivo dev'essere presentata corredata dai documenti indicati nel regolamento di esecuzione del presente statuto. L'ammissione è deliberata dal Comitato provinciale e convalidata dalla Direzione Nazionale.

Art. 6 (Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati al Presidente provinciale.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Possono essere soci dell'Associazione per le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte al comitato dei probiviri o direttamente all'assemblea provinciale dei soci.

L'aspirante associato, non ammesso, ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione, dello stesso, al comitato dei probiviri o direttamente alla prima assemblea provinciale, da parte degli interessati.

Il Comitato provinciale cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa, comunicando, alla Direzione Nazionale, trimestralmente l'elenco aggiornato.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Presidente per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 7 (Doveri e diritti degli associati)

I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente

adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa di cui all'articolo successivo.

I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative.

d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione alla Direzione Nazionale, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dalla Direzione Nazionale.

In caso di ammissione di soci minorenni il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 8 (Quota associativa)

La quota sociale per l'iscrizione all'Associazione e le modalità e i tempi di versamento vengono determinate dal Consiglio nazionale.

La quota sociale, in qualunque tempo versata, ha validità fino al 31 dicembre dell'anno nel quale il versamento è effettuato.

Art. 9 (Riammissione)

Il socio che abbia perduto tale qualifica può essere riammesso, purché presenti nuova domanda.

In caso di cancellazione, in seguito a provvedimento deciso dal comitato provinciale, sulla domanda di riammissione decideranno i probiviri sentito il comitato provinciale di appartenenza. Eventuale ricorso è ammesso all'assemblea dei soci.

TITOLO III

(Organi sociali)

Art. 10 (Organi nazionali e periferici)

L'Associazione di Promozione Sociale è un'organizzazione unitaria a struttura nazionale e di carattere NON PROFIT.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione agisce attraverso i seguenti organi centrali e periferici:

Pertanto si articola in una sede centrale, sedi regionali capoluoghi di Regione, Sezioni provinciali con sedi nei capoluoghi di Provincia, in Sezioni comunali e intercomunali o in alternativa in Delegazioni comunali. Ove necessario, possono essere istituite anche sedi interprovinciali.

1. Sono organi Nazionali dell'Associazione:
 - L'Assemblea dei soci (organo decisionale di indirizzo).
 - Il Consiglio Nazionale (organo di amministrazione)
 - La Direzione Nazionale (organo operativo)
 - Il Presidente e Vice Presidente Nazionale (organi di controllo)
 - Il Segretario (organo di gestione e verifica)
 - Il Tesoriere (organo di gestione economico-finanziaria)
 - Il Comitato dei probiviri (organo arbitrale)
 - I Revisori dei conti (organo di controllo - facoltativo)
2. Sono organi periferici:
 - La consulta degli Esperti (organo consultivo)
 - Il Comitato regionale (organo di controllo)
 - L'Assemblea provinciale (organo di controllo, elettivo)
 - Il Comitato provinciale (organo operativo)
 - Il presidente provinciale (organo esecutivo)
 - I Comitati comunali (organi operativi)

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 11 (L'assemblea nazionale dei soci)

L'Assemblea nazionale si compone dei delegati dei soci eletti nelle Assemblee provinciali. Costituisce l'organo supremo dell'Associazione e, a secondo dei compiti, può essere ordinaria o straordinaria. Traccia, controlla e organizza l'attività dell'Associazione. È un organo collegiale di controllo.

Per la partecipazione alle assemblee è necessario che il socio possiede un'anzianità di iscrizione di almeno 90 (novanta) giorni.

Art. 12 (Costituzione dell'assemblea)

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro e non oltre il 31/12 dell'anno di riferimento, per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Nazionale lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della data della riunione ai presidenti provinciali, previa ricevuta, e ancora mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative e appositamente delegati. A ciascun delegato spetta un solo voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di 3 (tre) deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto richiesto da un minimo di 1/3 dei partecipanti.

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante e tre scrutatori, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno come minimo.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 30 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

A differenza dell'assemblea ordinaria l'assemblea straordinaria elegge un presidente che può essere diverso dal presidente del consiglio.

Art. 13 (L'assemblea ordinaria)

L'Assemblea nazionale si riunisce in via ordinaria ogni anno; in via straordinaria ogni volta lo ritenga opportuno il Consiglio nazionale o richiesto dalla metà più uno dei comitati provinciali.

Sono di sua esclusiva competenza:

stabilire le linee programmatiche che gli organi associativi devono svolgere per il raggiungimento dei fini istituzionali e determinare le mete da raggiungere sui principali problemi riguardanti i disabili e i soggetti fragili. Inoltre eleggere i membri del consiglio nazionale; eleggere il Presidente nazionale e i due Vice presidenti; eleggere il Segretario; eleggere i membri supplenti del Consiglio Nazionale; eleggere i 3 (tre) membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Probiviri;

se richiesto dalla legge. Esamina e decide su singole istanze poste dai soci.

Delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 14 (L'assemblea straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante e tre scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

In sede straordinaria: deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda

convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno 1 terzo dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

considerando la possibilità di utilizzare anche le deleghe)

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15 (Convocazione)

L'assemblea nazionale è convocata dal Presidente nazionale, in seguito di deliberazione del Consiglio nazionale, il quale ne sceglie la sede, ne fissa la data e l'ordine del giorno.

La convocazione è comunicata dal Presidente nazionale a mezzo di lettera raccomandata o mediante via telematica, da indirizzare agli organi provinciali almeno trenta giorni prima della data fissata per la convocazione stessa.

I Presidenti provinciali fissano la data di convocazione dell'Assemblea provinciale entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione per l'elezione dei delegati.

Essi una volta eletti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea anche straordinaria. In caso di necessità di sostituzione di un delegato subentra il primo dei non eletti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se siano presenti i due terzi dei soci delegati; in seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero dei delegati.

Le Sezioni provinciali partecipano all'Assemblea nazionale ciascuna con un delegato per ogni 300 soci o frazione superiore a 150 soci; in ogni caso ciascuna Sezione provinciale ha diritto ad un delegato qualunque sia il numero dei soci.

Le Sezioni interprovinciali, ove esistano, partecipano all'Assemblea con un numero di delegati pari al numero delle Province rappresentate. I costi di partecipazione dei delegati sono a carico dell'Associazione.

Art. 16 (La presidenza dell'assemblea e commissioni elettorali)

L'Assemblea nazionale elegge nel proprio seno il Presidente, il segretario verbalizzante e tre scrutatori. Al Presidente dell'Assemblea spetta di dichiarare

aperta e valida l'Assemblea e di nominare la Commissione elettorale, composta da cinque delegati, e la Commissione verifica poteri, composta da tre delegati.

Per le nomine di cui al comma precedente, nonché per la nomina di ogni altra Commissione che si ritenesse opportuno costituire per il miglior svolgimento dei lavori assembleari tutti indistintamente i delegati hanno diritto a un solo voto.

Art. 17 (Modalità di elezioni degli organi assembleari)

Le votazioni hanno luogo di regola a scrutinio palese per alzata di mano o per appello nominale.

Si ricorre allo scrutinio segreto, se richiesto da 1/3 dei votanti o in presenza di più liste.

Il Presidente nazionale e i componenti il Consiglio nazionale partecipano di diritto all'Assemblea nazionale con voto deliberativo.

È ammessa la votazione On line con proprie risorse o affidata ad enti certificati.'

Art. 18 (Il consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale, che rimane in carica quattro (4) anni, ha complessivamente un numero che va da un minimo di 7 ad un massimo di 31 membri effettivi e di 5 supplenti ed è composto dal Presidente nazionale, dai due Vicepresidenti nazionali, dal Segretario, dal Tesoriere, e da un numero di membri eletti in rappresentanza delle regioni, (uno per regione che hanno costituito sedi in almeno una provincia), dall'Assemblea nazionale.

Coloro che per tre volte consecutive dovessero risultare assenti senza giustificato motivo sono considerati dimissionari.

Il Consiglio nazionale si riunisce almeno ogni tre mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente nazionale oppure lo richieda la metà più uno dei membri.

Gli avvisi di convocazione, con l'indicazione del giorno, del luogo e dell'Odg, sono inviati a cura del Presidente nazionale e dovranno essere recapitati almeno 7 (sette) giorni prima a mezzo di lettera raccomandata, tramite i servizi On line e in caso di urgenza, mediante avviso telegrafico o con altro rapido mezzo di comunicazione. Intervengono alle riunioni tramite i loro presidenti, con voto consultivo, i membri effettivi del Collegio centrale dei revisori dei conti (se previsti) quando all'ordine del giorno siano iscritte questioni di carattere finanziario - amministrativo.

Intervengono anche, pure con voto consultivo, i componenti del Collegio dei probiviri quando all'ordine del giorno siano iscritti problemi di carattere disciplinare o questioni riguardanti il buon funzionamento dell'Associazione.

Art. 19 (Funzioni del consiglio Nazionale)

Il Consiglio Nazionale ha la direzione dell'Associazione ed esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, secondo le norme e i limiti fissati dallo statuto. Risponde, del suo operato e degli obbiettivi raggiunti di fronte all'assemblea dei soci.

Art. 20 (Competenze del consiglio Nazionale)

Il Consiglio nazionale:

delibera l'approvazione, entro il mese di novembre di ogni anno, del bilancio preventivo della Sede centrale per l'esercizio successivo;

delibera l'approvazione del conto consuntivo della Sede centrale, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

delibera l'autorizzazione alla costituzione e allo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali e interprovinciali; approva il regolamento di esecuzione del presente statuto e ogni altro regolamento che si rendesse necessario, nonché le relative variazioni;

fissa le modalità di iscrizione e stabilisce la quota sociale e gli eventuali contributi associativi; delibera su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente; formula la relazione quinquennale da presentare all'Assemblea nazionale;

delibera la partecipazione a organismi federativi nazionali o ad organizzazioni internazionali; può costituire Comitati consultivi per lo studio di problematiche particolari di natura tecnica e socio-assistenziale;

l) dirime le eventuali controversie tra i Comitati regionali e quelli provinciali e interprovinciali;

m) programma le linee dell'attività associativa;

n) delibera, su proposta della Direzione, l'eventuale costituzione di fondazioni o di altro organismo collaterale;

o) in caso di mancata attuazione, da parte del Comitato regionale, di atti obbligatori a termini del presente statuto o di norme regolamentari,

p) nomina da 1 a 3 revisori dei conti;

q) nomina, previa diffida a

provvedere, un commissario ad acta, che cessa dall'incarico una volta adottato, nel termine che gli viene assegnato, gli atti per i quali è stato nominato.

Art. 21 (Le riunioni del consiglio Nazionale)

Il Consiglio nazionale si riunisce di regola trimestralmente, salvo diversa richiesta, e delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli eventualmente presentati da un terzo dei componenti.

Le adunanze del Consiglio nazionale sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza più uno dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. È previsto lo scrutinio segreto se richiesto da un terzo dei partecipanti.

Art. 22 (La Direzione Nazionale)

La Direzione nazionale è composta da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri ed è costituita dal Presidente nazionale, dai due vice Presidenti nazionali, dal Segretario, dal Tesoriere e da ulteriori membri eletti dal Consiglio nazionale.

L'Organo resta in carica 4 anni. La Direzione è un organo che si occupa dell'ordinaria amministrazione e di rappresentanza.

Art. 23 (Convocazione della Direzione)

La direzione è convocata dal Presidente in via ordinaria ogni mese e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gliene venga fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. La convocazione è fatta con avviso scritto o, in caso d'urgenza, a mezzo di telegramma o di altro rapido mezzo di comunicazione compresa la rete, almeno settantadue ore prima.

Art. 24 (Competenze della Direzione)

La direzione:

predispone i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;

predispone i regolamenti associativi da sottoporre al Consiglio nazionale;

delibera su eventuali ricorsi presentati al personale dalle Sedi periferiche contro provvedimenti adottati dal Presidente nazionale;

delibera, in caso di urgenza e con riserva di ratifica da parte del Consiglio nazionale nella sua prima adunanza, i provvedimenti di competenza di esso di cui ai punti c), e) ed l) dell'art. 20; designa i rappresentanti di categoria in seno agli organi centrali dello Stato, degli Enti pubblici e degli enti privati operanti a livello centrale;

assegna, su proposta del Presidente, le deleghe ai componenti della Direzione; Inoltre modifica, sostituisce e revoca, su proposta del Presidente, le deleghe

assegnate. Cura i rapporti con gli organi periferici dell'associazione, compreso il tesseramento, ed interviene su tutte le questioni su mandato del consiglio nazionale.

Art. 25 (Il Presidente nazionale)

Il Presidente nazionale e i Vicepresidenti nazionali, eletti dall'Assemblea nazionale, durano in carica quattro (4) anni e possono essere rieletti.

Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di legge.

Per l'istituzione dei giudizi nell'interesse dell'Associazione e per resistere nei giudizi intentati contro la medesima, il Presidente deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio nazionale. In caso di urgenza il Presidente nazionale ha la facoltà di avvalersi dei poteri conferitigli dal seguente comma:

Per resistere nei giudizi, nei provvedimenti conservativi, cautelari o possessori l'autorizzazione preventiva non è necessaria.

Tuttavia in questi casi il Presidente nazionale è tenuto ad informare alla prima riunione il Consiglio nazionale.

Per l'istituzione dei giudizi in ambito provinciale e per resistere nei giudizi stessi si osservano le disposizioni previste dall'art. 42.

Il Presidente nazionale decide sulle questioni riguardanti il personale della sede centrale e adotta in caso di urgenza e con riserva di ratifica da parte della Direzione i provvedimenti di competenza di quest'ultimo.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente nazionale delega le funzioni ad uno dei Vice Presidenti Nazionali;

In caso di dimissioni o di sopravvenuto impedimento permanente del Presidente nazionale, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente nazionale vicario, che rimane in carica fino alla convocazione dell'Assemblea nazionale.

Convoca l'Assemblea dei Presidenti provinciali nei casi in cui sia necessario procedere alla assunzione di deliberazioni che attengono alla attuazione di iniziative associative di carattere generale e che riguardano questioni organizzative nazionali;

Sorveglia e assume iniziative per il corretto funzionamento delle strutture periferiche e dell'osservanza dello statuto. In questo senso, il Presidente delega il Tesoriere delle funzioni della gestione economico-finanziaria dell'Associazione, così come descritto nel successivo articolo.

Art. 26 (Il segretario)

I Segretari Nazionale e Provinciale sono figure che operano all'interno degli organi collegiali. Principalmente si occupano della verbalizzazione e alla gestione documentale. Curano la gestione degli archivi, la Comunicazione e di ogni forma di pubblicazione.

Sono delegati alla gestione della Privacy a tutti i livelli dell'Associazione, ognuno ne territorio in cui opera.

I segretari che operano a livello periferico rispondono al segretario nazionale e a sua volta al Consiglio Nazionale.

Il Segretario nazionale, come anche i segretari degli organi periferici, vengono eletti dalle Assemblee e fanno parte di tutti gli organi collegiali. I segretari periferici operano sotto la responsabilità del segretario nazionale. In caso di dimissioni il consiglio nazionale elegge un sostituto che rimane in carica fino alla prossima assemblea.

Art. 27 (Il tesoriere)

Il tesoriere è nominato dal consiglio nazionale e dura in carica 4 (quattro) anni salvo revoca anticipata.

Una volta ottenuta la nomina il Presidente delega il tesoriere alle funzioni proprie di:

curare l'amministrazione economico finanziaria dell'Associazione. Inoltre esamina ed approva, in primis, sottoscrivendolo il rendiconto annuale e lo stato finanziario dell'ASP. Cura il patrimonio e tutte le eventuali entrate (donazioni, lasciti ecc.), cura i rapporti economici con l'organizzazione periferica dell'ente. Gestisce i rapporti economici con soggetti terzi pubblici o privati e con gli istituti bancari compresi gli eventuali conti correnti. Ove previsto cura la stesura di un bilancio aggiuntivo.

Propone soluzioni per un miglioramento delle entrate. Cura il tesseramento.

Il Tesoriere relaziona periodicamente nella Direzione, nel consiglio e annualmente nell'Assemblea.

Art. 28 (Il comitato dei probiviri)

Il Comitato dei probiviri interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione.

Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze.

Dirime, nell'ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i soci, oppure tra gli organi e i soci.

Decide secondo equità e giustizia nel rispetto del principio del contraddittorio.

I componenti del Comitato dei probiviri hanno diritto di partecipare alle riunioni degli organismi su cui hanno giurisdizione.

Il Comitato dei probiviri è composto da tre membri effettivi e uno supplente eletti dall'Assemblea nazionale. Il Collegio dei probiviri nomina, nel proprio seno, un Presidente e un segretario verbalizzante. Il collegio dei probiviri resta in carica per l'intera durata del consiglio nazionale.

La carica di componente del Comitato dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Il Presidente del Collegio qualora esistono argomenti di sua competenza partecipa, con voto consultivo alle sedute del Consiglio nazionale nei casi indicati nell'articolo 13.

La principale competenza del Comitato dei probiviri è quella di decidere su eventuali ricorsi dei soci aversi ai provvedimenti disciplinari regolamentati dall'art. 8. Altri compiti

saranno stabiliti col regolamento di esecuzione del presente statuto.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio del collegio dei probiviri e in ultima istanza nell'assemblea.

Art 29 (I revisori dei conti)

I revisori dei conti, organo facoltativo, sono nominati dal consiglio nazionale, se imposti dalla legge, e durano quattro (4) anni, sono di numero da 1 a 3 membri. Nella prima riunione elegge un presidente.

Vigilano sulla corretta applicazione dello statuto e del rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti collettivi che non sono persone giuridiche, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile dell'ente e sul concreto funzionamento di questo.

In alternativa, se imposto dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 30 (La consulta regionale dei Presidenti provinciali)

La Consulta nazionale e regionale è costituita da esperti del settore nominati dal consiglio nazionale.

Ha il compito di esprimere pareri su questioni di carattere generale sottoposte al suo esame.

Si riunisce, su convocazione del Presidente nazionale o di un suo delegato, almeno due volte l'anno o ogni qualvolta il Presidente nazionale lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 31 (Comitato regionale)

Il Comitato regionale è composto dai presidenti provinciali o loro delegati. Nella prima riunione elegge al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.

Delibera:

la costituzione di un Comitato tecnico;

l'applicazione delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea in ambito regionale, il programma delle attività e delle iniziative da adottare;

rimborsando i costi di funzionamento dalla sede nazionale. Ancora ha come compiti: individuare le linee programmatiche e le strategie politico-associative da perseguire in ambito regionale;

la nomina di propri rappresentanti nella consulta regionale e in qualsiasi altro organismo cui fossero richiesti;

la nomina di propri rappresentanti negli organismi rappresentativi regionali.

La costituzione, ove ne ravvisi la necessità, di un Comitato esecutivo, determinandone la composizione e le competenze;

nel caso di mancata adozione, da parte di un Comitato provinciale, di atti obbligatori a termine del presente statuto o del relativo regolamento di esecuzione, nomina, previa diffida a provvedere, un commissario ad acta, che cessa dall'incarico una volta adottato, nel termine che gli viene assegnato, gli atti per i quali è stato nominato;

dirimere le eventuali controversie tra i Comitati provinciali;

decidere, in unico grado, sui ricorsi presentati dal personale delle sedi provinciali contro i provvedimenti adottati dai Comitati provinciali;

decidere su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente regionale.

Il Comitato regionale ha la responsabilità legale e amministrativa relativamente alle funzioni esercitate e non può assumere impegni finanziari.

Art. 30 (Il Presidente Regionale)

I Presidente regionale ha la rappresentanza dell'Associazione in ambito regionale. Garantisce, in tale ambito, l'osservanza delle linee programmatiche stabilite dagli organi centrali. Inoltre;

Convoca il Comitato regionale e ne propone l'ordine del giorno;

Convoca, ove esista, il Comitato esecutivo ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque ogni tre mesi;

Dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato regionale è responsabile dell'attuazione delle linee programmatiche deliberate dal Comitato regionale.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente regionale è sostituito da uno dei Vicepresidenti, da lui delegato.

Art. 31 (L'assemblea provinciale)

L'Assemblea provinciale si riunisce in via ordinaria ogni anno. Si riunisce in via straordinaria:

nel caso di dimissioni di almeno la metà dei componenti il Comitato provinciale;

quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei soci iscritti;

per l'elezione dei delegati all'Assemblea nazionale ordinaria e straordinaria; tutte le volte che il Consiglio nazionale lo riterrà necessario.

L'Assemblea provinciale stabilisce le linee programmatiche da attuare in ambito provinciale, in conformità a quelle nazionali.

Art. 32 (Convocazioni dell'assemblea)

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea provinciale i soci della Provincia che risultino in regola con il pagamento della quota sociale almeno 90 giorni prima della data della delibera di convocazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato provinciale mediante avviso da inviare almeno dieci giorni prima della convocazione ai soci residenti nella Provincia.

L'Assemblea provinciale

elegge:

il Presidente provinciale e il Vicepresidente. Il segretario, da cinque a quindici membri che insieme al Presidente provinciale e al Vicepresidente costituiscono il Comitato provinciale;

i delegati all'Assemblea nazionale;

Il numero dei delegati è determinato dal rapporto di 1 delegato ogni 350 iscritti.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci effettivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli

intervvenuti. La seconda convocazione può aver luogo anche ad un giorno di distanza dalla prima purché ciò sia previsto nell'avviso di convocazione.

È ammessa la votazione per delega; ogni socio non può portare più di tre deleghe.

All'Assemblea partecipa un rappresentante del consiglio nazionale.

Per quando non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le regole per lo svolgimento delle Assemblee nazionali.

Art. 33 (Il comitato provinciale)

Il Comitato provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale ed è composto da sette a quindici membri eletti fra i soci residenti nella Provincia ed aventi diritto al voto. I componenti del Comitato provinciale durano in carica quattro (4) anni e possono essere rieletti. Coloro che senza giustificato motivo si assentano per tre sedute consecutive sono dichiarati dimissionari.

Il Comitato provinciale:

cura il tesseramento;

tutela gli interessi morali ed economici dei disabili e dei soggetti Fragili, dopo aver identificato le criticità di quest'ultima categoria, nella circoscrizione provinciale secondo le direttive degli organi centrali;

presta ogni utile collaborazione che sia richiesta dagli organi periferici dello Stato e dagli Enti locali per l'attuazione di provvidenze intese all'assistenza sanitaria, all'orientamento, alla formazione e alla qualificazione professionale dei disabili;

studia i problemi che interessano la categoria nella circoscrizione provinciale segnalando al Comitato regionale la necessità e le prospettive di intervento;

istituisce, ove ne ravvisi l'opportunità, in uno o più Comuni non capoluoghi di Provincia, Sezioni o Delegazioni sezionali che rappresentino punto di riferimento spontaneo, diretti a soddisfare le reali esigenze della categoria;

adotta ogni altro provvedimento demandato ad esso dallo statuto o dal regolamento;

delibera sulle questioni concernenti il personale della sede provinciale;

adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di quei soci che si siano resi responsabili di violazioni dello Statuto e delle norme regolamentari;

dirime eventuali controversie insorte tra i soci;

designa i rappresentanti di categoria in seno agli organi periferici dello Stato, degli Enti pubblici e privati operanti a livello locale.

Il comitato provinciale è il braccio operativo dell'associazione sul territorio.

Art. 34 (Riunioni del comitato provinciale)

Il Comitato provinciale si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente quando:

il Presidente lo ritenga opportuno; ne venga fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti, oppure; ne sia fatta richiesta dal Consiglio nazionale o dal Comitato stesso.

Art. 35 (Commissario straordinario)

Qualora, in conseguenza di dimissioni o per altra causa, il Comitato provinciale abbia perduto la metà dei propri membri, esso è da considerarsi sciolto e si procede alla convocazione di una nuova assemblea elettiva, che dovrà essere indetta non oltre un anno dallo scioglimento.

In attesa del rinnovo del Comitato provinciale, le relative funzioni sono esercitate da un Commissario straordinario nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente nazionale.

Art. 36 (Autonomia del Comitato provinciale)

Il Comitato provinciale opera in regime di autonomia rispetto agli organi centrali, ma conforma la sua azione alle direttive programmatiche del Consiglio nazionale e a quelle del Comitato regionale. Il comitato provinciale partecipa, con pari titolo al processo democratico interno e pertanto le decisioni assunte democraticamente sono vincolanti per tutti a tutti i livelli.

Responsabile per ogni violazione è il Consiglio nazionale investito dal Presidente in prima istanza e il collegio dei probiviri la seconda o l'assemblea in appello

Il Comitato provinciale ha la responsabilità legale e amministrativa relativamente alle funzioni esercitate e non può assumere impegni finanziari oltre i limiti delle disponibilità del bilancio della Sede provinciale approvato dalla tesoreria nazionale responsabile finanziariamente per le esigenze della spesa corrente.

Per l'istituzione dei giudizi nell'interesse della Sede provinciale e per resistere nei giudizi intentati contro la Sede stessa il Presidente provinciale dev'essere preventivamente autorizzato dal Comitato provinciale e deve informare il Consiglio Nazionale.

Art. 37 (Il Presidente provinciale)

Il Presidente del Comitato provinciale rimane in carica quattro (4) anni e può essere rieletto dall'Assemblea provinciale.

Il Presidente del Comitato provinciale:

convoca il Comitato stesso e fissa l'ordine del giorno delle adunanze;

cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato;
assicura il coordinamento delle attività del Comitato provinciale e delle Delegazioni sezionali con le direttive emanate dagli organi centrali dell'Associazione e dal Comitato regionale.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente provinciale, unitamente al Comitato provinciale, è responsabile del mancato versamento, senza giustificato motivo o senza esplicita autorizzazione, delle quote sociali spettanti alla Direzione nazionale.

In caso di mancato adempimento di cui al precedente comma e dopo sollecitazioni a provvedere rivolte dalla Direzione nazionale, il Consiglio Nazionale adotta il provvedimento di decadenza del Comitato provinciale, i cui componenti non sono più eleggibili.

Le donazioni fatte specificatamente a favore di una Sede provinciale possono essere accettate anche dal Presidente provinciale. In caso di successiva vendita degli immobili oggetto di donazioni, il Presidente nazionale dev'essere autorizzato dal Consiglio nazionale.

Art. 38 (Sezione comunale e intercomunali)

Le Sezioni e le Delegazioni comunali sono emanazione della Sezione provinciale, non hanno autonomia amministrativa e sorgono su decisione del Comitato provinciale.

A dirigerle è nominato, con delibera del Comitato provinciale, il socio che offra gratuitamente un adeguato riferimento operativo, per attuare prestazioni volontarie e gratuite, per meglio concorrere al raggiungimento degli scopi associativi nell'interesse della categoria.

Il Presidente può, di volta in volta, delegare un membro del Comitato provinciale a compiere le operazioni di cui al comma precedente.

Art. 39 (Costituzione di sedi provinciali)

Ad ogni provincia può essere presente un'unica sezione provinciale riconosciuta.

Nelle provincie vacanti è possibile costituire sedi, su iniziativa di singoli cittadini ma per essere riconosciuta sarà necessario di un minimo di sette aderenti.

Se si tratta di adesioni di

Singoli associati, richiedenti, già residenti, sarà possibile chiedere l'affiliazione garantendo un minimo di servizio agli utenti in attesa dell'accreditamento.

Raggiunto il numero minimo di sette adesioni i costituenti possono inoltrare richiesta di riconoscimento al Presidente nazionale.

Entro 30 giorni il Presidente convoca il consiglio nazionale che esamina la richiesta e fissa l'Assemblea provinciale costituente.

La stessa procedura sarà seguita per i paesi esteri ma la sede provinciale coinciderà con la città sede dell'Ambasciata Italiana.

TITOLO IV

(Patrimonio sociale e Gestione)

Art. 40 (Beni patrimoniali e finanziari)

Le entrate finanziarie dell'Associazione sono costituite da;

a) quote associative e altri contributi o sottoscrizioni varie; b) proventi eventuali di qualsiasi altra natura compresi i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati;

c) proventi dalla rendita di beni mobili o immobili di proprietà dell'Associazione.

d) ancora qualora previsto dalla legge l'Associazione potrà svolgere attività diversa, verso terzi, a compenso dei costi di imputazione diretta.

L'Associazione può acquistare beni mobili e immobili, vendere o permutare immobili, accettare donazioni, promuovere la costituzione di società, assumere partecipazioni azionarie, stipulare contratti di fitto e di locazione, chiedere concessioni, licenze e permessi, assumere la gestione di servizi, compiere ogni operazione di carattere economico purché inerenti agli scopi associativi e intrapresa nell'interesse dei disabili.

L'acquisto, la vendita o la permuta di immobili e l'accettazione di donazioni sono di esclusiva competenza del Presidente nazionale, previa delibera del Consiglio Nazionale.

Il Presidente può, di volta in volta, delegare un membro del Consiglio Nazionale di compiere le operazioni di cui al comma precedente.

Le donazioni fatte specificatamente a favore di una Sede provinciale possono essere accettate anche dal Presidente provinciale. In caso di successiva vendita

degli immobili oggetto di donazioni, il Presidente nazionale dev'essere autorizzato dal Consiglio Nazionale.

Art. 41 (Proventi di gestione)

Il patrimonio dell'associazione è unico comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, beni mobili e immobili, lasciti, donazioni o diritti, azioni o ragioni appartenenti all'Ente è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate finanziarie immobili di proprietà dell'Associazione.

I servizi di tesoreria sono esplicati da un Istituto di credito, unico, prescelto dal Tesoriere su mandato del Consiglio nazionale,

L'Associazione può acquistare beni mobili e immobili, vendere o permutare immobili, accettare donazioni, promuovere la costituzione di società, assumere partecipazioni azionarie, stipulare contratti di fitto e di locazione, chiedere concessioni, licenze e permessi, assumere la gestione di servizi, compiere ogni operazione di carattere economico purché inerenti agli scopi associativi e intrapresa nell'interesse dei disabili.

L'acquisto, la vendita o la permuta di immobili e l'accettazione di donazioni sono di esclusiva competenza del Presidente nazionale, previa delibera del Consiglio nazionale. Il Presidente può delegare parte o l'intera gestione economico – finanziaria dell'Associazione in una persona competente nella figura del Tesoriere.

I proventi di gestione non possono essere distribuiti tra i soci neppure in forma indiretta, ma devono essere impiegati in iniziative tendenti ad offrire ai soci la maggiore assistenza possibile anche a livello locale, oppure in progetti intesi a un progressivo miglioramento della struttura e dell'operatività dell'Associazione.

Per i partecipanti alle attività istituzionali, previa autorizzazione del presidente, è previsto un rimborso delle spese documentate.

Art. 42 (Responsabilità tutela assicurativa)

L'Associazione risponde, con i propri beni o le risorse finanziarie per eventuali danni causati, senza dolo, durante l'erogazione dei suoi servizi opera l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio nazionale, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 43 (Scioglimento dell'associazione)

Nel caso in cui il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente rispetto agli scopi, l'assemblea nazionale, convocata in seduta straordinaria, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Nella stessa seduta è nominato uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

TITOLO V (Norme finali)

Art. 44 (Esercizio sociale in corso)

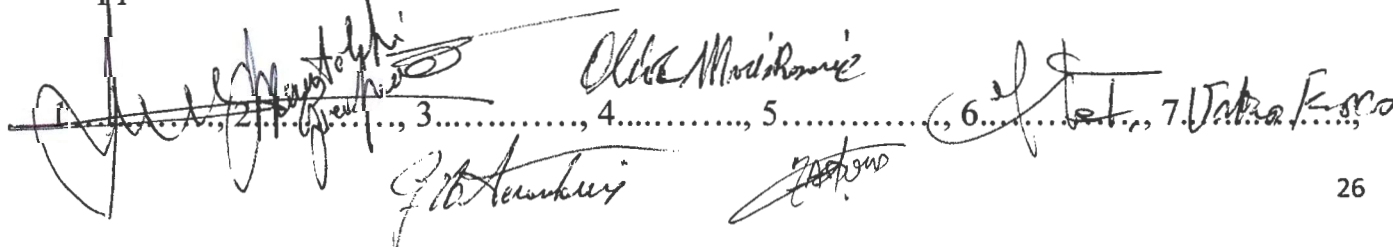
L'esercizio sociale in corso avrà termine regolarmente il 31 dicembre. Norme esecutive del presente statuto saranno stabilite con regolamento a cura del consiglio nazionale.

Art. 45 (Registrazione ed esenzione da imposta di bollo)

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore.

Il presente documento, allegato all'atto costitutivo, è costituito da 26 pagine di una singola facciata.

Approvato dai sottoscritti in Modena il 15/04/2022


1....., 2....., 3....., 4....., 5....., 6....., 7.....